

ASSE III - PROMUOVERE LA COMPETITIVITÀ DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESSE del PO FESR 2014-2020-azione 3.D.3.6.1

FONDO PREVISTO DALL'ART. 45 DELLA LEGGE 23 LUGLIO 2009, N.99 E
SS.MM.II. ASSEGNATO ALLA REGIONE BASILICATA CON DM 14
SETTEMBRE 2016



AVVISO PUBBLICO

FACILITARE L'ACCESSO AL CREDITO DELLE PMI INTEGRAZIONE FONDI RISCHI DEI CONFIDI

Regione Basilicata Dipartimento Politiche di
Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca
Ufficio Politiche di Sviluppo
Via Vincenzo Verrastro, 8- 85100 Potenza

Riferimenti programmatici e normativi

Il presente Avviso Pubblico è emanato in conformità con:

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di sviluppo regionale e disposizioni specifiche riguardanti gli investimenti per la crescita e l'occupazione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 (Regolamento FESR);
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.ii.mm. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (Regolamento generale);
- il Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno degli articoli 107 e 108 del trattato;
- la Comunicazione della Commissione Europea pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea C209/1 del 23 luglio 2013 "Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2014 -2020";
- il Regolamento Delegato (UE) N. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Carta degli aiuti a finalità regionale 2014 – 2020 per l'Italia che definisce le zone che possono beneficiare di aiuti a finalità regionale agli investimenti ai sensi delle norme UE in materia di aiuti di Stato e fissa i livelli massimi di aiuto (cosiddette "intensità di aiuto") per le imprese nelle regioni ammissibili;
- Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE), pubblicata sulla G.U.U.E. L 124 del 20 maggio 2003.
- Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18/04/2005, "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese", pubblicato in G.U.R.I. n° 238 del 12/10/2005, che ha recepito la Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003.

- Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02).
- Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE sugli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02);
- la Decisione della Commissione Europea C (2010) 4505 del 06/07/2010 relativa all'aiuto di Stato N 182/2010 – Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI;
- l'Accordo di Partenariato 2014-2020 ITALIA, redatto ai sensi degli articoli 14 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e adottato dalla Commissione Europea in data 29/10/2014;
- il PO FESR 2014-2020 redatto dalla Regione Basilicata in linea con l'articolo 26 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e con il succitato Accordo di Partenariato ed approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2015) 5901 del 17 agosto 2015 - Presa d'atto con D.G.R. n. 1284 del 7/10/2015;
- la D.G.R. n. 487/2016 così come modificata dalla DGR n. 270/2018 con la quale si è proceduto all'individuazione dei Responsabili delle Azioni (RdA) e dei Dipartimenti e/o Uffici coinvolti nelle fasi di selezione delle operazioni per il PO FESR Basilicata 2014-2020;
- DGR n. 719 del 31/07/2018 con la quale si è preso atto:
 - del Programma Operativo FESR Basilicata 2014-2020 nella versione 3.0 (luglio 2018);
 - della "Valutazione ex ante degli strumenti di ingegneria finanziaria ai sensi dell'art. 37, comma 2, del Reg (UE) n. 103/2013 illustrata ai membri del Comitato di Sorveglianza nella seduta del 22/06/2018;
 - dei "Criteri di selezione del POR FESR 2014-2020 nella versione 9.0 consolidata a seguito delle ultime modifiche apportate nella seduta del Comitato di Sorveglianza del 22/06/2018;
- il Piano finanziario per priorità di investimento, obiettivo specifico ed azione del PO FESR 2014-2020 approvato con DGR n. 719 del 31/07/2018;
- i criteri di selezione delle operazioni del PO FESR Basilicata 2014-2020 approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 22.03.2016, nella versione modificata di cui alla procedura di consultazione scritta avviata il 25/07/2018 e conclusa il 10/02/2018 (Versione 10.0);
- Legge Regionale n. 1 del 16/02/2009 per lo Sviluppo e la Competitività del Sistema Produttivo Lucano;
- Documento di lavoro dei servizi della commissione "Orientamenti sugli aiuti di Stato relativi agli strumenti finanziari dei Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) nel periodo di programmazione 2014-2020" - Bruxelles, 2.5.2017 SWD(2017) 156 final;

- Fondo previsto dall'art. 45 della legge 23 luglio 2009, n.99 e ss.mm.ii. assegnato alla Regione Basilicata con DM 14 settembre 2016;
- D.G.R. n.9 del 12/01/2018 con la quale si è preso atto del Protocollo d'intesa n. 2 tra Regione Basilicata, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero dello Sviluppo Economico sottoscritto in data 20/12/2017 e delle schede in esso allegate, con le quali sono individuati gli interventi, compreso l'intervento oggetto del presente provvedimento denominato "*integrazione fondi rischi dei confidi per facilitare l'accesso al credito delle PMI*", rientranti nella seconda quota assegnata, pari ad €. 74.500.000, della dotazione complessiva del Fondo attribuito alla Regione Basilicata con DM 14/09/2016;
- D.P.R. 05/02/2018 n. 22/2018, "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali investimento europei (SIE);
- Decreto 20.02.2014 n. 57, "Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 1, del Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24.03.2012, n. 27";
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 recante Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- D.P.R. 28.12.2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- Regolamento UE 679/2016 "Regolamento europeo in materia di Protezione dei dati personali";
- Decreto 31 maggio 2017, n. 115 del MISE, "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;
- Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante il "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" (TUB) e successive modifiche e integrazioni.

Art.1 Finalità

1. Il presente Avviso Pubblico ha lo scopo di sostenere lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese lucane e dei liberi professionisti¹ (di seguito PMI), ai fini dell'accesso alle agevolazioni previste dalla programmazione dei Fondi strutturali 2014-2020 attraverso il sostegno ad iniziative per lo sviluppo di garanzie collettive aziendali tramite la concessione di risorse finanziarie per alimentare i fondi rischi delle Cooperative e dei Consorzi Fidi (di seguito "Confidi") cui all'articolo 13 comma 1 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326 e ss.ii.mm;
2. L'obiettivo è di favorire l'accesso al credito da parte delle PMI lucane, attraverso l'integrazione dei fondi rischi dei Confidi aventi (o che avranno) sede operativa nella Regione Basilicata finalizzati alla concessione di garanzie alle imprese associate anche promuovendo la costituzione di una efficace ed efficiente rete di Confidi.
3. La misura è coerente con le finalità dell'Asse prioritario 3: "Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese", Obiettivo specifico 3.6 "Migliorare l'accesso al credito, il finanziamento delle imprese e la gestione del rischio" azione 3.D.3.6.1 *"Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci"* del PO FESR Basilicata 2014-2020.
4. Ai fini del presente avviso si è tenuto conto degli esiti della Valutazione ex ante degli strumenti di ingegneria finanziaria presentata al Comitato di Sorveglianza del PO FESR Basilicata del 22.06.2018 e di cui si è preso atto con la richiamata DGR n. 719 del 31/07/2018.
5. Il presente Avviso Pubblico è rivolto ai soggetti che evidenzino una dimensione tale in termini di operatività a favore del sistema produttivo regionale e un radicamento sul territorio in grado di garantire un'efficacia ed efficiente gestione dello strumento ed una attuazione dello stesso nei tempi previsti al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dall'azione 3.D.3.6.1.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente Avviso, valgono le seguenti definizioni:
 - a) **Confidi:** Cooperative e Consorzi di garanzia collettiva Fidi di cui all'articolo 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni in Legge 24 novembre 2003, n. 326 e ss.ii.mm;
 - b) **Domanda:** la domanda presentata a valere sul presente avviso dal confidi;

¹ I liberi professionisti sono equiparati alle micro e piccole imprese come esercenti attività economica, ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 81 del 22/05/2017. Le PMI non devono presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà come definita dall'articolo 2, punto 18) del 3 Regolamento (UE) n. 651/2014.

- c) **Fondi rischi:** i fondi rischi dei Confidi, da integrare con le disponibilità finanziarie di cui al presente Avviso Pubblico, che costituiscono strumenti finanziari ai sensi degli artt. 37 e 38 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- d) **Beneficiario:** il Confidi selezionato a valere sull'Avviso;
- e) **Strategia di investimento:** documento in cui sono indicate le modalità operative previste dal Confidi;
- f) **Piano operativo dello Strumento:** documento in cui sono riportate le caratteristiche tecniche dello strumento;
- g) **PMI: Micro,** Piccole e Medie Imprese così come definite dall'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014. Nella definizione di PMI sono ricompresi anche i liberi professionisti equiparati alle micro e piccole imprese come esercenti attività economica ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 81 del 22/05/2017. Le PMI non devono presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà come definita dall'articolo 2, punto 18) del 3 Regolamento (UE) n. 651/2014;
- h) **Destinatario finale:** le PMI, come definite alla precedente lettera g), destinatarie delle garanzie rilasciate dal Confidi;
- i) **Accordo di Finanziamento:** Accordo, da concludere tra il rappresentante debitamente autorizzato del Confidi e la Regione Basilicata ai sensi dell'art. 38 del Reg. 1303/2013, che stabilisce i termini e le condizioni per la concessione delle risorse al fondo rischi del Confidi messe a disposizione dal presente Avviso Pubblico e le modalità di gestione degli stessi, sulla base dello schema riportato come Allegato 1 al presente Avviso;
- j) **Rapporto di gearing:** rapporto tra totale cumulato delle garanzie concesse ed il capitale versato a valere sul presente Avviso per integrare i fondi rischi, calcolato, a livello di ciascun Confidi, al 24esimo mese successivo alla data di sottoscrizione dell'Accordo di Finanziamento, Il valore del rapporto di gearing previsto nel presente Avviso Pubblico tiene conto dell'analisi del settore del credito in Basilicata effettuata nell'ambito della Valutazione ex ante degli strumenti di ingegneria finanziaria, ed in particolar modo della percentuale di sofferenze lorde bancarie sui prestiti erogati alle PMI lucane.
- k) **Contributi:** risorse assegnate al Confidi ai sensi del presente Avviso Pubblico.

Art. 3

Beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. I beneficiari del presente Avviso sono:
 - a) I confidi iscritti, alla data di inoltro della domanda telematica, all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del T.U.B.;
 - b) I confidi coinvolti in operazioni di fusione finalizzate alla nascita di un unico soggetto, avente i requisiti per l'iscrizione nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del T.U.B.;

- c) I confidi iscritti, alla data di inoltro della domanda telematica, nella sezione dell'elenco generale dedicata ai confidi minori ai sensi dell'articolo 155, comma 4, del *T.U.B.*, ovvero, qualora già istituito, nell'elenco ex articolo 112 del *T.U.B.*, ovvero all'albo di cui all'articolo 106 del *T.U.B.*, ovvero, in precedenza nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del *T.U.B.*, vigente alla data del 4 settembre 2010, e devono risultare, in pendenza del procedimento di iscrizione all'albo di cui all'articolo 106 del *T.U.B.* che abbiano già stipulato - ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 – contratti di rete finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia operativa dei confidi aderenti e che, alla medesima data, abbiano erogato, nel loro complesso, garanzie in misura pari ad almeno 150 milioni di euro;
 - d) Confidi iscritti, alla data di inoltro della domanda telematica, all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del *T.U.B.* che, ai fini della integrazione del requisito di cui al successivo comma 5, lettera a), si avvalgano di intermediari finanziari in possesso degli stessi, in analogia con l'istituto dell'avvalimento disciplinato dall'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 ove compatibile con le norme del presente Avviso Pubblico.
2. Relativamente ai confidi di cui al comma 1, lettera b), ai fini dell'accesso alle risorse del presente avviso, il progetto di fusione, alla data di inoltro della domanda telematica, deve essere già stato deliberato dai competenti organi dei confidi coinvolti, anche se non ancora depositato presso il registro delle imprese competente.
 3. Nell'ambito delle «reti di confidi» di cui al comma 1, lettera c), ai fini dell'accesso alle risorse del presente avviso, devono sussistere le seguenti condizioni:
 - a) accentramento presso la «rete», da parte dei confidi aderenti, di servizi e funzioni di natura industriale, tecnologica, commerciale, connessi all'attività tipica svolta dai confidi;
 - b) «programma di rete», dal quale risultino, in maniera chiara, la strategia generale per la crescita, attraverso la rete, della capacità competitiva dei confidi aderenti, i servizi e/o le funzioni accentrati presso la rete, i servizi e i prodotti standardizzati e i conseguenti vantaggi operativi e gestionali generati per i confidi aderenti, e la gestione delle procedure di recupero in caso di default delle imprese beneficiarie;
 - c) esistenza di un «fondo comune», con dotazione congrua rispetto alle finalità della rete.
 4. I soggetti richiedenti di cui al comma 1, alla data di inoltro della candidatura telematica, devono risultare in possesso dei requisiti minimi di cui all'art. 7 comma 1 del Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 rilevabili dalla documentazione allegata alla domanda ed in regola con i versamenti dei contributi di cui al comma 22, ovvero 23, dell'art. 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni e integrazioni.

5. I soggetti richiedenti e, per la rete, il Confidi che richiede l'assegnazione delle risorse, anche per le finalità e le motivazioni espresse all'art.1 del presente avviso, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) abbiano, a favore di PMI con sede legale e/o operativa in Basilicata, in corso operazioni di garanzia (impieghi in essere) pari almeno ad €12.500.000,00.
 - b) nei loro statuti abbiano previsto il divieto di:
 - distribuire direttamente o indirettamente, utili, avanzi di gestione e riserve alle imprese consorziate e socie;
 - ripartire tra le imprese, nel caso di scioglimento, il patrimonio che residua dopo aver adempiuto a tutte le obbligazioni, con la sola eccezione del rimborso della quota di partecipazione al fondo consortile ed al capitale sociale. Il patrimonio residuo è destinato ad organismi non lucrativi aventi finalità analoghe e connesse a quelli delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi, ovvero in finalità disciplinate dalla legislazione vigente in materia di Confidi.
6. Il requisito di cui al precedente comma 5 alla lettera a) deve essere posseduto alla data di chiusura dell'esercizio relativo all'ultimo bilancio approvato; quelli di cui al precedente comma 5 lettera b) devono essere posseduti alla data di inoltro della candidatura.
7. I Confidi beneficiari dei contributi di cui al presente Avviso dovranno impegnarsi a:
 - a) tenere una o più contabilità separate, per ciascuna fonte di finanziamento delle risorse assegnate al presente Avviso pubblico, relativamente all'attività di prestazione delle garanzie esercitata, tale da consentire la verifica immediata e univoca dei movimenti in entrata e in uscita relativi alla natura delle risorse assegnate e la chiara identificazione del conto di provenienza e/o destinazione;
 - b) restituire i contributi ricevuti o ancora presenti nel loro patrimonio in caso di scioglimento o di modifica dello statuto in ordine a quanto indicato nell'articolo 3 comma 5 lett. b) del presente Avviso Pubblico;
 - c) trasmettere all'Ufficio Competente una costante informativa sull'attività svolta, contenente, tra l'altro, l'indicazione delle modalità di utilizzazione delle risorse assegnate, da redigersi nei modi e nei termini di cui al successivo art. 17;
 - d) applicare, nel rilascio delle garanzie:
 - quanto previsto nella "Strategia di investimento" predisposta dai confidi sulla base del modello di cui all'Allegato 1A e nel "Piano operativo dello strumento" (Allegato 1B) allegati all'Accordo di Finanziamento, (Allegato 1 al presente Avviso);

- le condizioni indicate nel Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 per la concessione di aiuti di importanza minore alle PMI (“De Minimis”);
 - un moltiplicatore pari a 4 volte la disponibilità delle risorse assegnate (cd. "rapporto di *gearing*");
 - percentuale massima di garanzia pari all’80% del prestito concesso all’impresa;
- e) aprire una sede operativa in Basilicata entro 30 giorni dalla data del provvedimento di aggiudicazione e comunque prima della sottoscrizione dell’Accordo di Finanziamento;

Art. 4 Risorse assegnate

1. Le risorse complessivamente stanziare a valere sul presente Avviso Pubblico sono pari a € 10.000.0000 di cui:
 - € 5.000.000,00 a valere sulla azione 3.D.3.6.1 “*Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l’espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci*” del PO FESR BASILICATA 2014-2020.
 - € 5.000.000,00 a valere sulle risorse del Fondo previsto dall’art. 45 della legge 23 luglio 2009, n.99 e ss.mm.ii. assegnato alla Regione Basilicata con DM 14 settembre 2016.
2. L’Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di destinare risorse aggiuntive a quelle attualmente stanziare fino ad un importo massimo di €10.000.000. Le ulteriori risorse aggiuntive, unitamente a quelle rivenienti dalle revoche di cui al successivo articolo 15, saranno ripartite tra i confidi che risulteranno in regola con gli obblighi attuativi previsti dal presente avviso e dall’Accordo di Finanziamento, secondo le modalità di ripartizione di cui al successivo articolo 9.
3. Ai Confidi di cui all’art. 3 comma 1, lettera b), in sede di riparto delle risorse di cui al successivo art. 9 sarà destinato un premio aggiuntivo pari al 20% delle somme spettanti;
4. I finanziamenti sottostanti alle garanzie impegnate sul contributo assegnato devono essere erogati entro 24 mesi dalla sottoscrizione dell’Accordo di finanziamento.
5. Qualora i Confidi aggiudicatari non rispettino i termini di cui al precedente comma 4 sono tenuti alla restituzione di tutte le risorse non impegnate, secondo le modalità previste nell’Accordo di Finanziamento fatti salvi gli effetti delle garanzie erogate a favore delle PMI.

Art. 5 Criteri di selezione

1. Saranno ammessi al riparto delle somme stanziare dal presente Avviso Pubblico - secondo i criteri di cui al successivo articolo 9 - i soggetti, di cui al precedente art. 3, che avranno ottenuto la soglia minima di ammissibilità, pari a **punti 50/100**, nell'ambito della valutazione istruttoria effettuata sulla base dei seguenti criteri di selezione:

N.	Criteri di selezione	Valore	Punteggio
1	Solidità economica dei Confidi		
1a	Rapporto tra patrimonio netto e garanzie in essere (coefficiente di solvibilità) <i>(Dati riferiti all'ultimo bilancio approvato alla data di inoltro della domanda)</i>	1a<5%	0
		5%<=1a<10%	5
		10%<=1a<20%	10
		1a>=20%	15
1b	Rapporto tra Patrimonio netto e totale del Passivo <i>(Dati riferiti all'ultimo bilancio approvato alla data di inoltro della domanda)</i>	1b<30%	0
		30%<=1b<40%	5
		40%<=1b<50%	10
		1b>=50%	15
2	Grado di operatività del confidi sul territorio oggetto di intervento		
2a	Importo delle garanzie in essere a favore di imprese con sede legale/operativa in Basilicata alla chiusura dell'ultimo bilancio approvato alla data di inoltro della domanda	Da € 12.500.001 fino a € 15.000.000	2,5
		Da 15.000.001 a € 20.000.000	5
		da 20.000.001 a € 25.000.000	7,5
		da 25.000.001 a € 30.000.000	10
		Superiore a € 30.000.000	15
2b	Numero di imprese con sede legale e/o operativa in Basilicata con garanzie in corso alla chiusura dell'ultimo bilancio	> 300<= 500	5
		> 500<= 1000	10

	approvato alla data di inoltro della domanda.	> 1000	15
2c	Numero di convenzioni in essere con le banche alla chiusura dell'ultimo bilancio approvato alla data di inoltro della domanda	fino a 5	5
		da 6 a 10	10
		Superiore a 10	15
2d	Casi di inadempimento sui prestiti garantiti nel periodo 2013-2017 (numero di operazioni finanziarie per il quale vi è stata l'attivazione della garanzia)	Superiore a 100	5
		Da 60 a 100	10
		Inferiore a 60	15
3	Risultati previsti in termini di operazioni effettuabili ed ammontare complessivo delle garanzie fornite.		
3a	Ammontare delle garanzie che si prevede di prestare alle PMI con sede legale e/o operativa in Basilicata con le risorse assegnate per integrazione del fondo rischi in termini di moltiplicatore applicato (Sezione 2 Piano di attività di cui allegato C).	Moltiplicatore da 4 a 6	1
		Moltiplicatore superiore a 6	2
3b	Numero di operazioni previste in Basilicata per ogni € 100.000,00 di risorse assegnate per l'integrazione del fondo rischi (Sezione 2 Piano di attività di cui allegato C)	Da 1 a 10	1
		Superiore a 10	2
4	Termini e condizioni applicate al sostegno forniti dai destinatari finali (art. 7 comma 2 lett c) del Reg. UE n. 480/2014		
4a	Prezzo complessivo applicato dal Confidi per la concessione della garanzia, espressa in percentuale sull'importo garantito	Fino al 3%	2
		Maggiore o uguale al 3%	1
5	Capacità di raccogliere risorse aggiuntive e sviluppare attività aggiuntive (art. 7 comma 2 lett d) ed e) del Reg. UE n. 480/2014)		
5a	Attività aggiuntiva rispetto alla concessione di garanzie	Si	2
		No	0
5b	Risorse aggiuntive reperite dal Confidi	Fino a € 500.000	1
		Superiori a 500.000	2
PUNTEGGIO MASSIMO			100

2. Per le tipologie di confidi di cui al precedente art. 3 comma 1, lett b) i dati contabili da considerare ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui ai punti 1, 2 e 3 della tabella del precedente comma 1, relativi all'ammontare delle garanzie in essere, del patrimonio netto, del totale del passivo, del numero di imprese con garanzie in corso, delle convenzioni in essere e dei casi di inadempimento, sono quelli rappresentati dalla sommatoria dei rispettivi valori di tutti i confidi rientranti nel progetto di fusione, come risultante nel "bilancio di fusione" approvato.

Art. 6

Modalità di presentazione della domanda

1. La procedura di presentazione delle domande di partecipazione è a sportello telematico. Lo sportello telematico sarà aperto a partire dalle ore **8.00** del giorno **01/11/2018** e fino alle ore **18.00** del giorno **30/11/2018**.
2. La procedura di presentazione delle istanze alle agevolazioni previste dal presente Avviso Pubblico prevede le seguenti fasi che saranno, comunque, puntualmente dettagliate nelle linee guida riportate nella piattaforma informatica "Centrale Bandi":
 - a) i soggetti richiedenti devono possedere obbligatoriamente un indirizzo di posta elettronica certificata e un certificato di firma digitale;
 - b) la partecipazione all'Avviso Pubblico sarà possibile accedendo alla piattaforma informatica "Centrale Bandi" tramite connessione al sito istituzionale: www.regione.basilicata.it nella sezione "Avvisi e Bandi". All'interno della sezione saranno fornite le istruzioni per la fase di compilazione e inoltro della candidatura telematica.
3. La domanda di partecipazione compilata on line (che sarà comprensiva della dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii., attestante il possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso Pubblico e dell'informativa ai sensi del Regolamento UE 679/2016 "Regolamento europeo in materia di Protezione dei dati personali") è redatta secondo lo schema di cui all'**Allegato A** al presente Avviso Pubblico e dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del confidi, così come meglio dettagliato al successivo comma 5, e dovrà essere comprensiva:
 - a) delle dichiarazioni, con assunzione di relativa responsabilità, sottoscritte dal legale rappresentante, attestanti:
 - a1) il possesso dei requisiti previsti all'art. 3 del presente Avviso;
 - a2) l'iscrizione ad uno degli Albi previsti dal precedente art. 3, comma 1, lett. a), b) e c);
 - a3) l'importo complessivo delle garanzie in essere alla data di chiusura dell'ultimo bilancio approvato con indicazione separata di quelle concesse alle PMI con sede legale e/o operativa in Basilicata

- a4) il numero delle imprese, con sede legale e/o operativa in Basilicata con garanzia in corso alla data di chiusura dell'ultimo bilancio approvato;
 - a5) l'elenco e il numero di convenzioni stipulate con le banche alla data di presentazione della domanda;
 - a6) il numero dei casi di inadempimento sui prestiti garantiti nel periodo 2013-2017, con indicazione separata dei dati relativi ad imprese con sede legale e/o operativa in Basilicata;
 - a7) di essere a conoscenza di tutte le disposizioni di leggi e regolamenti comunitari che disciplinano l'assegnazione del finanziamento e di impegnarsi a rispettarle;
 - a8) di accettare senza riserva i termini, le condizioni e le prescrizioni contenute nell'Avviso Pubblico e nell'Accordo di Finanziamento;
 - b) dell'impegno con assunzione di relativa responsabilità, da parte del legale rappresentante, del rispetto di tutte le prescrizioni e gli obblighi previsti dal presente Avviso Pubblico e dallo schema di "Accordo di Finanziamento" nonché delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in esso richiamate e in particolare:
 - b1) a non utilizzare i finanziamenti di cui al presente Avviso Pubblico per la gestione e le operazioni di ordinaria amministrazione dei Confidi;
 - b3) che ciascuna garanzia sarà concessa ad una specifica operazione finanziaria, circoscritta ad un importo massimo predeterminato, non assistito per oltre l'80% del prestito in essere e non prorogabile automaticamente;
 - b4) ad autorizzare l'Amministrazione Regionale ed ogni altro soggetto formalmente delegato ad effettuare tutte le indagini tecniche ed amministrative dagli stessi ritenute necessarie sia in fase di istruttoria che dopo l'eventuale concessione del finanziamento, anche tramite sopralluoghi e/o acquisizione di documentazioni pertinenti aggiuntive rispetto a quelle espressamente previste dalla normativa.
4. La domanda di cui al precedente comma 1 dovrà inoltre essere corredata dalla seguente documentazione:
- a) Dichiarazione sui requisiti dimensionali (**Allegato B**);
 - b) Scheda tecnica (**Allegato C**) e Strategia (**allegato 1A** all'Accordo di finanziamento **Allegato 1**), riportante gli aspetti organizzativi interni, con particolare riferimento:
 - ai profili professionali impiegati, alla dotazione di programmi informatici commisurati alle esigenze gestionali, ai sistemi di valutazione del rischio di perdita delle operazioni garantite, nonché alle attività previste;
 - all'ammontare del capitale sociale o consortile, dei fondi di garanzia monetaria o su titoli costituiti presso ciascuna banca

convenzionata con il confidi e dell'ammontare dell'esposizione in essere per garanzie concesse su detti fondi alla data del bilancio regolarmente approvato;

- all'ammontare delle garanzie che si prevede di prestare e le ipotesi alla base di tale previsione;
- modalità di monitoraggio e controllo dello strumento finanziario.

Tali allegati dovranno essere debitamente compilati dal confidi richiedente, riportando tutte le informazioni richieste.

- c) copia dell'atto costitutivo vigente all'atto di presentazione della domanda;
 - d) copia dello statuto vigente all'atto di presentazione della domanda;
 - e) copia dell'ultimo bilancio approvato corredato dei relativi allegati previsti dalla normativa vigente e della ricevuta attestante il deposito al registro delle imprese;
 - f) copia delle convenzioni correnti sottoscritte con banche alla data di presentazione della domanda;
 - g) copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante.
 - h) per i confidi coinvolti in operazioni di fusioni, delibere dei rispettivi Consigli di Amministrazione di approvazione della fusione, ed entro sei mesi l'atto di fusione;
5. Per i confidi rientranti, nella tipologia di cui al precedente art. 3, comma 1, lettera b), per i quali, alla data di presentazione della domanda di cui al comma 1, l'atto di fusione risulti già depositato con le modalità previste dall'art. 2504 CC, la domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante, o suo procuratore speciale, del confidi risultante dalla predetta fusione; nel caso in cui l'atto di fusione non sia stato ancora depositato, la domanda deve essere presentata:
- a. nei casi di fusione mediante incorporazione, dal legale rappresentante, o suo procuratore speciale, del *confidi* incorporante;
 - b. nei casi di fusione che prevedono la nascita di un nuovo *confidi*, dal legale rappresentante, o suo procuratore speciale, del *confidi*, coinvolto nell'operazione di fusione, al quale i legali rappresentanti degli altri *confidi* coinvolti abbiano conferito procura speciale per la sottoscrizione della domanda;
6. Nel caso di cui al precedente comma 5, il confidi richiedente è tenuto ad indicare nel modulo di domanda le denominazioni di tutti gli altri confidi partecipanti al progetto di fusione e, se del caso, quella del nuovo soggetto nascente dalla fusione medesima;
7. Per quanto riguarda i confidi di cui art. 3, comma 1, lettera c), la domanda deve essere sottoscritta solo dal confidi richiedente.

8. Alla domanda vanno inoltre allegate, a pena di esclusione, le DSAN attestanti il possesso dei requisiti da parte di ciascun confidi **-allegato D** al presente Avviso - nonché copia del progetto di fusione - nel caso di cui al precedente art. 3, comma 1, lett. b); copia del contratto di rete e del programma di rete per i confidi di cui al precedente art. 3, comma 3, lettera c).
9. Per i confidi rientranti nella tipologia di cui all'art. 3 comma 1 lett. d), nel caso in cui il soggetto proponente intenda avvalersi dell'ausilio di intermediari finanziari un possesso del requisito di cui al precedente art. 3 comma 5 lett. a) dovrà essere allegata alla domanda, a pena di esclusione:
 - la dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante del soggetto ausiliario (**allegato E**), con la quale:
 - a) attesta il possesso, in capo al soggetto ausiliario, del requisito di cui al precedente art. 3 comma 5 lett. a);
 - b) si obbliga verso il concorrente e verso la Regione Basilicata a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'operazione di cui al presente avviso, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - c) attesta di non partecipare alla presente procedura pubblica in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016;
 - originale o copia conforme del contratto di avalimento con il quale il soggetto ausiliario si obbliga nei confronti del soggetto partecipante a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie che devono essere dettagliate per tutta la durata dell'operatività dello strumento. Per il soggetto ausiliario valgono i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia.
10. Le informazioni fornite nella domanda hanno valenza di autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
11. Tutti i documenti in possesso del confidi richiedente devono essere allegati in copia con allegata attestazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR 28.12.2000, n. 445.
12. Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 7, qualora la documentazione di cui al precedente comma 4, da allegare alla domanda non risulti completa, la stessa dovrà essere completata, pena la decadenza dell'istanza, entro il termine, all'uopo prescritto e comunque non oltre 10 giorni dalla data di ricezione, via pec, della richiesta.
13. L'ufficio competente si riserva la facoltà di richiedere al soggetto proponente ulteriore documentazione e/o chiarimenti ad integrazione della domanda. In tal caso, la documentazione integrativa e/o i chiarimenti richiesti dovranno pervenire entro il termine all'uopo prescritto e comunque non oltre 10 giorni dalla data di ricezione della richiesta.
14. L'indirizzo di posta elettronica certificato utilizzato per tutte le comunicazioni relative al presente avviso pubblico è il seguente:
ufficio.politiche.sviluppo@cert.regione.basilicata.it.

Art. 7 Cause di esclusione

1. Sono da considerare cause di esclusione:
 - a) l'assenza di anche uno solo i requisiti "sostanziali" di accesso di cui all'art. 3;
 - b) l'assenza della Scheda Tecnica e della Strategia di investimento; da redigere sulla base dei format di cui, rispettivamente, all'allegato C all'Avviso e Allegato 1A all'Accordo di finanziamento (Allegato 1);
 - c) il mancato raggiungimento della soglia minima di ammissibilità di cui al precedente art. 5;
 - d) l'invio della domanda oltre il termine di cui all'art. 6 comma 1;
 - e) la mancanza della sottoscrizione della domanda di cui al precedente art. 6 commi 3 e 5.

Art. 8 Istruttoria e valutazione delle domande e ripartizione dei finanziamenti

1. L'istruttoria delle domande per la concessione delle risorse finanziarie è curata da un apposito Nucleo di Valutazione nominato dal Dirigente Generale del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca che verificherà la sussistenza dei requisiti di ammissibilità relativamente a:
 - a) Verifica delle modalità e dei termini di inoltro della domanda previsti al precedente art. 6;
 - b) Verifica della completezza e pertinenza della documentazione prevista al precedente articolo 6;
 - c) Verifica dei requisiti di ammissibilità di cui al precedente art. 3;
 - d) Verifica del superamento della soglia di ammissibilità di cui al precedente art. 5.
 - e) verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 7 del Reg. 480/2014;
2. Conclusa la fase istruttoria di tutte le domande pervenute, il Nucleo di Valutazione procederà al calcolo del riparto delle risorse finanziarie nelle modalità previste al successivo art. 9, a favore dei confidi che hanno superato positivamente le verifiche previste al precedente comma 1.
3. Il Nucleo di valutazione, a termine dell'espletamento delle attività previste ai precedenti commi 1 e 2, trasmette al Dirigente dell'ufficio competente l'esito dell'attività istruttoria per i conseguenti adempimenti.
4. Il dirigente dell'ufficio competente, successivamente all'espletamento delle procedure previste dalla L. n. 241/90 per le domande ritenute inammissibili,

- con proprio provvedimento, prende atto dell'esito dell'attività istruttoria e dispone la pubblicazione dell'elenco delle domande ammesse a finanziamento con il relativo importo del finanziamento assegnato, nonché dell'elenco delle domande non ammesse con l'indicazione dei motivi di esclusione.
5. L'ufficio competente trasmette via PEC la notifica di assegnazione delle risorse finanziarie ai soggetti ammessi a beneficiare dei finanziamenti.
 6. Entro i 30 giorni successivi alla data di ricezione della notifica di assegnazione delle risorse finanziarie, i Soggetti beneficiari dovranno sottoscrivere con l'Amministrazione Regionale un apposito Accordo di Finanziamento (Allegato 1 al presente Avviso) che è l'atto formale che disciplina le modalità di concessione del finanziamento, le modalità di erogazione e di rendicontazione, nonché tutti gli adempimenti dei Soggetti Beneficiari previsti dal presente Avviso e dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria.

Art. 9

Criteri di ripartizione delle risorse

1. Le risorse finanziarie, rivenienti dal PO FESR 2014-2020 e dal Fondo previsto dall'art. 45 della legge 23 luglio 2009, n.99 e ss.mm.ii. assegnato alla Regione Basilicata con DM 14 settembre 2016, stanziato a valere sul presente Avviso Pubblico e finalizzato alla integrazione dei fondi rischi dei Confidi, saranno ripartite tra i soggetti beneficiari sulla base dei seguenti criteri rilevabili dalla documentazione allegata alla domanda e riferiti all'ultimo bilancio approvato alla data di inoltro della domanda:
 - a) Capitale sociale;
 - b) Patrimonio netto;
 - c) Garanzie in essere alla data di chiusura dell'ultimo bilancio approvato, concesse alle PMI con sede legale e/o operativa nella Regione Basilicata. In caso di fusione si applicherà quanto previsto al precedente art. 5 comma 2.
2. In caso di operazioni di fusione dei confidi, sarà attribuito agli stessi (soggetti risultanti dalla fusione) un premio aggiuntivo pari al 20% dell'importo originariamente spettante, da calcolarsi secondo le modalità previste al successivo comma 5.
3. Le risorse disponibili a valere sul presente Avviso Pubblico, saranno suddivise tra i beneficiari secondo la seguente ripartizione percentuale applicando le formule indicate al successivo comma 4:
 - a) 20% delle risorse rapportate al capitale sociale;
 - b) 10% delle risorse rapportato al patrimonio netto;

- c) 70% delle risorse rapportato alle garanzie in essere concesse alle PMI con sede legale e/ o operativa nella Regione Basilicata alla data di chiusura dell'ultimo bilancio approvato.
4. La quota delle risorse finanziarie disponibili da assegnare al singolo Confidi (zy) beneficiario sarà determinata in base all'applicazione delle seguenti formule:

FORMULA		Quota Confidi (zy)
a) 20% delle risorse rapportato al capitale sociale	X	$\frac{\text{Capitale sociale Confidi (zy)}}{\text{Totale capitale sociale Confidi beneficiari (compreso il Confidi (zy))}}$ = quota a) spettante al Confidi (zy)
b) 10% delle risorse rapportato al patrimonio netto	X	$\frac{\text{Patrimonio netto Confidi (zy)}}{\text{Totale Patrimonio Netto confidi beneficiari (compreso il Confidi (zy))}}$ = quota b) spettante al Confidi (zy)
c) 70% delle risorse rapportato alle garanzie in essere alla data di chiusura dell'ultimo bilancio approvato concesse alle PMI con sede legale e/o operativa nella Regione Basilicata	X	$\frac{\text{Garanzie in essere per la Basilicata per il Confidi (zy)}}{\text{Totale garanzie in essere per la Basilicata Confidi beneficiari (compreso il Confidi (zy))}}$ = quota c) spettante al Confidi (zy)
TOTALE QUOTA SPETTANTE al Confidi (zy)		Quota a) + Quota b) + Quota c)

5. Ai fini dell'attribuzione del premio di cui al precedente comma 2, in caso di confidi rivenienti da operazioni di fusione si procederà secondo le modalità di seguito specificate;

Per ciascun criterio:

- a. verranno innanzitutto determinati gli importi spettanti a ciascun confidi;
 - b. gli importi spettanti ai confidi oggetto di fusione saranno incrementati del 20%;
 - c. le risorse rimanenti, al netto di quelle spettanti ai confidi oggetto di fusione, incrementate secondo il punto b) che precede, saranno attribuite ai restanti confidi pro quota;
 - d. alla fine del riparto il confido oggetto di fusione riceverà il 20% aggiuntivo rispetto all'importo inizialmente determinato ai sensi del precedente punto a), mentre i restanti confidi vedranno proporzionalmente ridotta la quota agli stessi spettante rispetto all'iniziale ripartizione di cui al punto a).
6. Le risorse assegnate, nonché gli interessi maturati sulle stesse, vanno ad integrare la dotazione del fondo rischi e devono essere utilizzate esclusivamente per la fornitura di garanzie a favore dei rispettivi soci di cui al successivo art. 11.

Art. 10

Modalità di erogazione del contributo

1. Le risorse assegnate saranno accreditate su apposito conto corrente indicato dal Confidi beneficiario, nei termini e nei modi previsti dall'Accordo di Finanziamento che sarà sottoscritto con l'Ufficio competente.
2. Il contributo concesso è accreditato presso una o più banche conformemente alle indicazioni del Confidi beneficiario.
3. Ai sensi dell'art. 41 del Regolamento 1303/2013, il contributo viene erogato secondo le seguenti modalità:
 - l'importo del contributo del programma, erogato allo strumento finanziario contenuto in ciascuna richiesta di svincolo intermedio, presentata durante il periodo di ammissibilità, non supera il 25% dell'importo complessivo dei contributi del programma impegnati per lo strumento finanziario;
 - successive domande di svincolo intermedio presentate durante il periodo di ammissibilità sono presentate solo:
 - a. per la seconda domanda di svincolo intermedio, qualora almeno il 60% dell'importo indicato nella prima domanda di svincolo intermedio sia stato speso a titolo di spesa ammissibile;
 - b. per la terza domanda di svincolo intermedio e le domande successive, qualora almeno l'85% degli importi indicati nelle precedenti domande di svincolo intermedio sia stato speso a titolo di spesa ammissibile;
4. I contributi erogati ai sensi del presente Avviso devono essere iscritti in regime di contabilità separata, secondo quanto indicato dal precedente art. 3, comma 7, lett. a), e devono essere utilizzati unicamente a dotazione di fondi rischi esclusivamente per le finalità previste dal presente Avviso.
5. Gli interessi maturati sui Fondi alimentati dai contributi di cui al presente Avviso vanno ad integrare la dotazione del Fondo e restano vincolati alle finalità del presente Avviso;
6. Ai confidi di cui all'art. 3 comma 1, lettera b) l'erogazione del contributo è condizionata all'avvenuta iscrizione del confidi risultante dalla fusione all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del TUB, che deve avvenire, pena revoca del contributo, entro 9 mesi dalla data di concessione del contributo.

Art. 11

Destinatari finali

1. I Destinatari degli aiuti in forma di garanzia sono le PMI e i liberi professionisti - in quanto equiparati alle piccole e medie imprese come esercenti attività economica, secondo l'art.12 della legge n. 81 del 22 maggio 2017 - che alla data di presentazione della domanda di agevolazione al Confidi devono:

- a) essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle imprese e se professionisti essere abilitati ed iscritti agli albi, se previsto dalla rispettiva norma professionale;
 - b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e/o sottoposti a procedure concorsuali;
 - c) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
 - d) operare nel rispetto degli obblighi contributivi
 - e) non essere stati destinatari, nei sei anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese;
 - f) aver restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall'Organismo competente la restituzione;
 - g) non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei confronti del destinatario di tali procedure su richiesta dei suoi creditori, così come previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013;
 - h) non trovarsi nella condizione di impresa in difficoltà come definita dall'articolo 2, punto 18) del 3 regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014;
 - i) essere in regola con la normativa antimafia.
2. Gli aiuti, in forma di garanzia, possono essere concessi alle imprese di qualsiasi settore ad eccezione dei seguenti:
- a) aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio;
 - b) aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato;
 - c) aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell'allegato I del Trattato, nei casi seguenti:
 - quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
 - d) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla

- costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività di esportazione;
- e) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione;
 - f) aiuti ad imprese attive nel settore carbonifero ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2002;
 - g) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi.
3. Le operazioni oggetto di garanzia di cui al successivo articolo 12 comma 1 devono essere riferite ad iniziative in Basilicata e pertanto le PMI di cui al comma 1 dovranno avere una sede legale/operativa in Basilicata prima della concessione della Garanzia.

Art. 12 Oggetto della garanzia

1. Gli aiuti concessi a norma del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione Europea riguardano le seguenti operazioni, anche di portafoglio:
 - a) Garanzia su finanziamenti per investimenti²;
 - b) Garanzia su finanziamenti finalizzati all'attivo circolante (a titolo esemplificativo: scorte di materie prime e prodotti finiti, contratto di credito edilizio per costruzioni, anticipo export- import, anticipo fatture, anticipo contratti, altro);
 - c) garanzia su prestiti finalizzati al sostegno di processi di capitalizzazione aziendale;
2. Le operazioni garantite devono avere una durata massima di 10 anni. Detto limite è elevato a 12 anni per le operazioni finalizzate alla realizzazione di investimenti in attivi materiali.
3. Le garanzie concesse dai confidi possono coprire fino all'80% del finanziamento e saranno concesse alle PMI in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 11.
4. Il moltiplicatore (ovvero rapporto di *gearing*) è pari a 4.
5. Gli aiuti di cui al precedente comma 1 danno luogo ad un'intensità di aiuto pari ad un Equivalente Sovvenzione Lordo calcolato utilizzando il metodo nazionale autorizzato con decisione n. 4505 del 06.07.2010 della Commissione Europea.

² Finanziamenti di durata superiore a 18 mesi e non superiore a 10 anni, concessi a fronte di investimenti, sotto forma di mutui chirografari e/o ipotecari, come meglio dettagliati nel documento "Piano operativo dello Strumento".

6. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti concessi ad una impresa unica, ai sensi del comma 1 ("aiuti de minimis"), unitamente a quelli concessi al medesimo destinatario da altre Amministrazioni, Enti ed Organismi pubblici non deve superare € 200.000,00 nel periodo di n. 3 esercizi finanziari; l'importo si riduce a € 100.000 per le imprese operanti nel settore dei trasporti.
7. Alle garanzie concesse nell'ambito del fondo rischi, di cui al presente Avviso, si applicano le regole del cumulo di cui all'art. 5 del Reg. 1407/2013;
8. Il dettaglio delle operazioni e delle spese ammissibili agli aiuti in garanzia, le modalità di presentazione delle domande di aiuto, i termini di presentazione e i criteri di valutazione delle stesse e le modalità di verifica e controllo delle operazioni agevolate sono descritte nel documento "Piano operativo dello Strumento, (Allegato 1B all'Accordo di finanziamento).

Art. 13

Effettuazione delle operazioni e chiusura dell'intervento

1. Le garanzie relative alle risorse assegnate con il presente avviso pubblico dovranno essere concesse entro 24 mesi dalla sottoscrizione dell'Accordo di finanziamento e comunque entro il 31.12.2023. Entro i successivi due mesi, i confidi dovranno trasmettere la rendicontazione finale della quota del fondo rischi attribuito dalla Regione, specificando il tasso di esecuzione dell'intervento, ovvero l'ammontare complessivo delle garanzie erogate a fronte delle risorse erogate;
2. La misura si intende eseguita per intero se il tasso reale di esecuzione (rapporto tra il totale cumulato delle garanzie concesse dai confidi ed il capitale versato) rispetti il rapporto di gearing fissato pari a 4.
3. Qualora al momento della chiusura dell'intervento il tasso reale di esecuzione sia inferiore al rapporto di gearing, la misura si intende solo parzialmente realizzata.
4. Le risorse concesse a valere sul presente Avviso saranno confermate ai Consorzi Fidi che hanno eseguito per intero la misura (rapporto di gearing pari a 4).
5. Nel caso in cui la misura venisse solo parzialmente realizzata i confidi dovranno restituire, in tutto o in parte, le risorse attribuite secondo le seguenti modalità:
 - a) in caso di mancato utilizzo i Confidi dovranno restituire, per intero, le risorse attribuite;
 - b) in caso di utilizzo parziale, i Confidi dovranno restituire alla Regione Basilicata la parte corrispondente alla quota non utilizzata, per l'attivazione di garanzie a favore dei propri associati, rispetto al rapporto di gearing pari a 4 o a quello indicato per l'ottenimento del punteggio di cui al criterio 3a della griglia di valutazione riportata all'art. 5.

6. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, ad avvenuta liberazione delle garanzie concesse (a seguito di completo rimborso dei finanziamenti sottostanti) in riferimento al contributo erogato ai sensi del presente Avviso, il Confidi dovrà restituire alla Regione Basilicata le risorse liberate, incrementate degli interessi e al netto delle eventuali perdite registrate.
7. Il Confidi dovrà altresì restituire alla Regione Basilicata le somme successivamente recuperate a seguito dell'esperimento delle azioni di recupero del credito conseguenti alle escussioni delle garanzie.
8. Salvo diversa disposizione della Regione Basilicata, i Confidi potranno riutilizzare le risorse rientrate a seguito del rimborso dei prestiti, per la concessione delle garanzie fino alla data del 31.12.2023.

Articolo 14 Obblighi

1. Il Confidi beneficiario del contributo è obbligato a:
 - a) non utilizzare i finanziamenti a valere sull'Avviso e concesso con il presente Accordo per la gestione e le operazioni di ordinaria amministrazione dei Confidi;
 - b) tenere una contabilità separata relativamente all'attività di prestazione delle garanzie di cui al presente Avviso Pubblico, secondo le previsioni dell'articolo 10;
 - c) garantire la documentazione, le informazioni e i dati utili all'attività di reporting e controllo dell'Autorità di Gestione del POR FESR Basilicata 2014-2020 e, in particolare:
 - i) trasmettere semestralmente alla Regione Basilicata, entro il giorno 30 del mese successivo al semestre di riferimento, le informazioni sulle garanzie concesse e sui destinatari ultimi delle stesse secondo il "Modello per il controllo dello strumento" (Allegato 1C all'Accordo di Finanziamento);
 - ii) trasmettere i dati utili alla redazione del Rapporto annuale e finale di esecuzione del PO FESR Basilicata 2014-2020 (indicativamente entro il 10 marzo di ciascun anno relativamente ai dati al 31 dicembre dell'anno precedente), sulla base alle indicazioni fornite dall'Autorità di Gestione;
 - iii) trasmettere i dati sull'attivazione delle risorse assegnate a valere sull'Avviso nell'ambito dei fondi rischi integrati eventualmente richiesti dall'Autorità di Gestione del POR FESR Basilicata 2014-2020 al fine della relativa trasmissione ai competenti organismi nazionali (MEF e/o MISE) e comunitari (Commissione europea – DG REGIO; Corte dei Conti europea);

- d) consentire a funzionari di organismi e/o servizi comunitari, nazionali e regionali, preposti alle funzioni di controllo, di effettuare controlli in loco finalizzati alla verifica della correttezza delle procedure poste in essere e della corretta utilizzazione del finanziamento assegnato.
 - e) conservare a disposizione della Regione Basilicata la documentazione amministrativa, tecnica e contabile, relativa allo Strumento finanziario almeno fino al 31 dicembre 2027 e consentire, entro tale data, eventuali controlli e ispezioni da parte della Regione Basilicata, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Commissione e della Corte dei Conti europea, o di altri Organismi autorizzati. I soggetti beneficiari sono tenuti a conservare la documentazione sotto forma di originale o di copie autenticate o su supporti per i dati comunemente accettati, compresi le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente nella versione elettronica, nel rispetto della normativa nazionale in materia;
 - f) indicare in qualsiasi documento riguardante le operazioni cofinanziate dal PO FESR Basilicata 2014-2020, di cui all'Avviso, detta fonte finanziaria;
 - g) riportare il logo "FESR 2014-2020" su eventuali documenti informativi e/o pagine web dei Confidi finalizzati ad azioni di informazione e pubblicità sui fondi rischi integrati dall'Avviso, nel rispetto della "Linea grafica" del PO FESR Basilicata 2014-2020 approvata con D.G.R. n. 1260 dell'8 novembre 2016 (<http://europa.basilicata.it/fesr/>);
 - h) fornire alle imprese (destinatari finali) le informazioni necessarie ai fini delle attività di informazione e pubblicità, ai sensi del Reg. (UE) 1303/2013 (art.115);
 - i) rispettare le modalità di informazione e comunicazione previste dall'allegato XII al Regolamento (UE) 1303/2013.
 - j) rispettare e ad operare secondo la strategia e il piano d'investimento presentato dal Confidi ed allegato al relativo Accordo di Finanziamento;
2. Inoltre, il Confidi è tenuto a comunicare ai destinatari finali, nei provvedimenti di approvazione degli interventi:
- a) l'importo dell'eventuale ESL connesso al rilascio della garanzia e che lo stesso è stato concesso in regime "De Minimis" ai sensi del Reg. 1407/2013;
 - b) che, ai sensi del Reg. (UE) n. 1303/2013, accettando la garanzia i destinatari accettano nel contempo di venire inclusi in eventuali elenchi pubblicati contenenti la denominazione del destinatario, delle operazioni e dell'importo della garanzia pubblica destinata alle operazioni;

Articolo 15 Revoche

1. Il contributo al fondo rischi di cui al presente Avviso è revocato dalla Regione Basilicata nei seguenti casi:
 - a) il confidi abbia reso, in sede di domanda e in qualsiasi altra fase del procedimento, dichiarazioni false o mendaci, ovvero esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
 - b) il confidi venga posto in liquidazione, ovvero ammesso o sottoposto a procedure concorsuali con finalità liquidatoria e cessazione dell'attività;
 - c) relativamente ai confidi di cui alle lettere a) e b), art. 3 comma 1, venga disposta la cancellazione del confidi dall'albo di cui all'art. 106 del TUB;
 - d) relativamente ai confidi di cui all'art. 3, comma 1 lettera c) l'ammontare delle garanzie complessivamente erogate dai confidi aderenti al contratto di rete risulti, per due esercizi contabili consecutivi, inferiore a euro 150.000.000;
 - e) scissione del confidi;
 - f) relativamente ai confidi di cui all'art. 3, comma 1, lettera c) il confidi receda dal contratto di rete, ai sensi del successivo art. 16 comma 3;
 - g) mancato rispetto da parte del confidi degli obblighi previsti dal presente Avviso e dall'Accordo di finanziamento.
2. I confidi destinatari del provvedimento di revoca del contributo restituiscono alla Regione Basilicata, entro sessanta giorni dalla data di notifica del provvedimento di revoca:
 - a) un importo pari alla dotazione residua, alla data in cui si è manifestato l'evento alla base del provvedimento di revoca, del fondo rischi, ovvero, nei casi di revoca di cui alla lettera a) del precedente comma 1, un importo pari all'iniziale dotazione del fondo rischi oltre interessi al tasso maturato sui conti;
 - b) una somma, a titolo di sanzione, 10% (10 per cento) dell'importo del contributo al fondo rischi da restituire ai sensi di quanto previsto alla lettera a). La misura della sanzione è innalzata al 20% (venti per cento) al ricorrere della causa di revoca di cui alla lettera f) del comma 1 e nel caso di cui il confidi non abbia comunicato alla regione Basilicata l'avvenuta realizzazione delle operazioni straordinarie di cui al successivo art. 16 che, ai sensi di quanto stabilito al comma 1, determinano la revoca del contributo, entro il termine previsto dall'art. 15, comma 2 ovvero il verificarsi degli eventi di cui alle lettere b), c), d) e f) del comma 1, entro trenta giorni dalla data in cui l'evento si è verificato.
3. Le somme recuperate dalla Regione Basilicata, a seguito di provvedimenti di revoca di cui al presente articolo, potranno essere riassegnate nella disponibilità finanziaria di cui all'art. 4 e ripartite, con le modalità di cui al precedente art. 9 comma 4, tra i confidi beneficiari in regola con gli obblighi

previsti dal presente avviso pubblico e dall'accordo di finanziamento sottoscritto.

Art. 16 Operazioni straordinarie

1. Nel caso in cui il confidi sia oggetto, prima della scadenza del termine di cui all'art. 4, comma 4, ovvero del completo esaurimento del medesimo fondo rischi, di operazioni di fusione con altro confidi, il predetto fondo rischi è trasferito, in tutte le creditorie e debitorie in capo al confidi nascente dalla fusione, a condizione che quest'ultimo presenti i requisiti previsti per l'inquadramento in almeno una delle fattispecie di cui all'art. 3, comma 1.
2. Nel caso in cui il confidi presso il quale è istituito il fondo rischi sia oggetto di operazioni di scissione, il contributo al fondo rischi è revocato, con le modalità di cui al precedente art. 15.
3. Relativamente ai confidi di cui all'art. 3 comma 1, lettera c), qualora un confidi, prima della scadenza del termine di cui all'art. 4, commi 4, ovvero del completo esaurimento del fondo rischi, receda dal contratto di rete, il contributo al fondo rischi è revocato nei confronti del predetto confidi con le modalità di cui al precedente articolo 15. I confidi che hanno ottenuto il contributo comunicano alla Regione Basilicata le operazioni straordinarie di cui al presente articolo entro 30 giorni dalla data del loro perfezionamento.

Articolo 17 Monitoraggio periodico

1. I Confidi beneficiari sono tenuti a fornire semestralmente alla regione Basilicata i seguenti dati relativi alle somme ricevute:
 - a) Numero delle richieste di accesso alla garanzia;
 - b) Numero delle domande accolte;
 - c) Garanzie erogate:
 - i. Importo totale;
 - ii. Importo medio;
 - iii. Distribuzione per classi di importo, in euro (0,00 -50.000; 50.001-150.000; 150.001-500.000; 500.001-1.000.000; >1.000.001).
 - d) Finanziamenti attivati:
 - i. Importi totali;
 - ii. Importi medi;
 - iii. Distribuzione per classi di importo, in euro (0,00 -50.000; 50.001-150.000; 150.001-500.000; 500.001-1.000.000; >1.000.001).
 - iv. Operazioni di finanziamento sottese alle garanzie erogate (numerosità e importi):

- 1) capitalizzazione aziendale;
 - 2) attivo circolante;
 - 3) investimenti in attivi materiali e immateriali.
- e) Ammontare delle garanzie che coprono un importo multiplo di prestiti erogati che sono già arrivati alla data di scadenza del periodo di rimborso dei prestiti sottostanti e per i quali non sono state effettuate richieste di garanzia
- f) Caratteristiche delle imprese garantite:
- i. Province di localizzazione;
 - ii. Settore di attività;
 - iii. Dimensione.
- g) escussioni a valere sulle garanzie di cui alla lettera c) (numerosità e importo);
- h) previsioni di perdita sulle escussioni di cui alla lettera g) punto 6 (numerosità e importo);
- i) accantonamenti per garanzie e impegni a valere sulle garanzie di cui al punto 3;
- j) sintesi delle procedure in corso per il recupero delle somme oggetto di escussione.

Art. 18 Privacy

1. I dati forniti dai Confidi alla Regione Basilicata saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente Avviso e per scopi istituzionali.
2. I dati forniti dalle imprese alla Regione Basilicata saranno oggetto di trattamento informatico e cartaceo unicamente per le finalità del presente avviso. Le operazioni di trattamento saranno attuate in modo da garantire la sicurezza logica, fisica e la riservatezza dei dati dell'impresa
3. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione al presente avviso e per tutte le conseguenti attività. I dati saranno trattati dalla Regione Basilicata per il perseguimento delle sopraindicate finalità secondo liceità, correttezza e trasparenza, nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 ("Regolamento europeo in materia di Protezione dei dati personali"), anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati. Qualora la Regione debba avvalersi di altri soggetti per l'espletamento delle operazioni relative al trattamento, l'attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni Regolamento UE 679/2016. Per le predette finalità e al fine di monitorare e verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PO FESR 2014-2020 e per la realizzazione di analisi e ricerche a fini statistici da parte dell'Amministrazione regionale, del Governo Nazionale o da enti da questi individuati, la Regione

- Basilicata si riserva di comunicare e trasferire i dati personali, che sono oggetto di tutela ai sensi del Regolamento UE 679/2016 ai soggetti autorizzati, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, unicamente per le finalità medesime;
4. Titolare del trattamento dei dati è la Regione Basilicata;
 5. Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente dell'Ufficio Politiche di Sviluppo;
 6. Responsabile della protezione dei dati - DPO – Dott. Nicola Petrizzi -;
 7. Ai beneficiari sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17 e 18 del Regolamento UE 679/2016 in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste alla Regione Basilicata;
 8. L'accettazione del finanziamento da parte del beneficiario costituisce accettazione della propria inclusione nell'elenco delle operazioni pubblicato ai sensi del Regolamento CE 1303/2013 art. 115, paragrafo 2;
 9. L'Autorità di Gestione del PO FESR Basilicata ai sensi dell'art. 115, paragrafo 2 del Regolamento (CE) 1303/2013, assicura la pubblicazione elettronica e l'aggiornamento bimestrale dell'elenco dei beneficiari sul sito <http://europa.basilicata.it/fesr/> e sul sito web della Commissione europea al seguente indirizzo URL: http://ec.europa.eu/regional_policy/country/commu/beneficiaries/italia/index_en.htm e comunica bimestralmente i dati sulle agevolazioni concesse ai beneficiari alla Commissione europea ed al Ministero dell'Economie e Finanze, nonché agli altri organismi nazionali e comunitari autorizzati.

Art. 19

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Avviso, si applicano le disposizioni previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale ivi compresa quella citata nei riferimenti programmatici e normativi del presente Avviso.

Art. 20

Disposizioni finali

1. Potranno essere inviati quesiti di chiarimento sull'Avviso Pubblico all'indirizzo di posta elettronica certificata ufficio.politiche.sviluppo@cert.regione.basilicata.it. Tali quesiti dovranno pervenire entro e non oltre 4 giorni lavorativi prima della data di apertura dello sportello di cui al precedente art. 6. Alle richieste di chiarimenti pervenute oltre tali termini non sarà dato riscontro. La Regione Basilicata provvederà ad istituire sul portale www.regione.basilicata.it una sezione dedicata alle FAQ (Frequently Asked Questions) in merito ai quesiti più frequentemente posti dai richiedenti. Le risposte rese pubbliche sul sito entro

- 2 giorni prima della data di apertura dello sportello integreranno il contenuto del presente Avviso Pubblico.
2. La modulistica sarà disponibile sui link sito istituzionale della Regione Basilicata www.regione.basilicata.it e sul sito web del PO FESR Basilicata 2014-2020 <http://europa.basilicata.it/fesr/>;
 3. L'ufficio competente per l'attuazione del presente Avviso Pubblico è l'ufficio Politiche di Sviluppo del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca della Regione Basilicata.
 4. Il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Giuseppina Lo Vecchio, PAP del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca. Tel. 0971/668918-Email giuseppina.lovecchio@regione.basilicata.it.

ALLEGATI:

Allegato A: schema di domanda

Allegato B – DSAN Requisiti dimensionali

Allegato C: Scheda Tecnica del Confidi

allegato D: DSAN soggetti in fusione

allegato E: DSAN soggetti in avalimento

Allegato 1: Accordo di finanziamento

Allegato 1A all'Accordo di finanziamento: Strategia di Investimento

Allegato 1B all'Accordo di finanziamento: Piano operativo dello strumento

Allegato 1C all'Accordo di finanziamento: Modello per il monitoraggio dello strumento